



**REGOLAMENTO**  
**PER LA RISCOSSIONE**  
**DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

## Articolo 1 - Riferimenti normativi

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine "quota", nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con apposita delibera, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

## Articolo 2 - Definizione delle quote

La quota di iscrizione intera vale per tutti gli iscritti (Sezione A e Sezione B) e viene ridotta alla metà nei seguenti casi tra loro non cumulabili:

- Iscritti da meno di 5 anni e comunque con età inferiore a 35 anni non compiuti alla data ultima di versamento della quota indicata al successivo art. 8;
- Iscritti con qualsiasi età che hanno presentato richiesta di nuova iscrizione in data successiva al 01 luglio (compreso), solo per l'anno di prima iscrizione;
- Iscritti all'Elenco dei Senatori dell'Ordine.

La quota di iscrizione per le Società tra Professionisti (Sezione C) viene calcolata secondo la seguente formula:

$$Q_{\text{Soc}} = Q \times (m-n+1)$$

ove

- $Q_{\text{Soc}}$  = quota di iscrizione annuale per Società tra Professionisti
- $Q_s$  = quota di iscrizione annuale stabilita con Delibera del Consiglio
- $m$  = numero totale dei Soci della Società
- $n$  = numero dei soci Ingegneri iscritti all'Ordine di Biella

La quota di iscrizione per le Società tra Professionisti viene ridotta alla metà nel seguente caso:

- Società tra Professionisti composte da Soci tutti con età inferiore a 35 anni non compiuti alla data ultima di versamento della quota indicata al successivo art. 8.

## Articolo 3 - Periodo di validità

La quota di iscrizione all'Ordine è intesa per anno solare cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è assolutamente frazionabile.

## Articolo 4 - Termine per la richiesta di cancellazione

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, esclusivamente a mezzo PEC o Raccomandata A/R (fa fede la data di spedizione) o Raccomandata a mano indirizzata al Presidente dell'Ordine medesimo entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si vuol essere cancellati. Domande trasmesse in data successiva non modificheranno gli obblighi dell'iscritto nei confronti del pagamento della quota di iscrizione e verranno pertanto prese in considerazione solo a titolo istruttorio.

La cancellazione decorrerà dalla data di Delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione e di restituire all'Ordine il timbro ed il tesserino contestualmente alla domanda di cancellazione. In caso di inadempienza la cancellazione non verrà deliberata fino all'avvenuto saldo di quanto dovuto; se tale saldo non avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio procederà alla riscossione secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

## **Articolo 5 - Modalità di pagamento**

Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato direttamente da ogni iscritto esclusivamente nei seguenti modi:

- mediante bollettino M.A.V. emesso dall'istituto di credito convenzionato con l'Ordine, che sarà recapitato per posta ordinaria (o per e-mail), prima della scadenza, a ciascun iscritto presso il domicilio risultante all'Albo dell'Ordine.
- mediante Bonifico Bancario (il Codice IBAN del beneficiario sarà sempre reso disponibile sull'area pubblica del sito web dell'Ordine. Per il versamento dovrà essere inserita la seguente causale: "COGNOME E NOME – QUOTA ASSOCIATIVA ORDINE INGEGNERI BIELLA - ANNO ...") e dovrà essere trasmessa all'Ordine a mezzo mail la contabile di versamento.

## **Articolo 6 - Comunicazioni tra Ordine ed Iscritti**

L'Ordine provvederà a dare adeguata informazione dell'importo della quota annuale mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine ed a mezzo newsletter agli iscritti.

L'Ordine non è pertanto responsabile della mancata/errata ricezione, indipendentemente dalla causa, dell'avviso di pagamento della quota annuale. La mancata/errata ricezione dell'avviso di pagamento non può costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti all'Articolo 7 e nelle modalità previste all'articolo precedente.

In caso di mancata ricezione, è obbligo dell'iscritto comunicarlo alla Segreteria tramite posta certificata ([ordine.biella@ingpec.eu](mailto:ordine.biella@ingpec.eu)).

### **Articolo 7 - Termini di pagamento**

La quota annuale deve essere versata con valuta beneficiario entro il 28 febbraio di ciascun anno.

### **Articolo 8 - Ritardato pagamento**

Il pagamento della quota effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'Articolo 7 e pervenuto con valuta tra il quarto giorno lavorativo successivo al 28 febbraio e il 31 marzo compresi, comporterà la maggiorazione del 15% della quota d'iscrizione, per mora e spese di segreteria.

Il pagamento della quota effettuato con valuta beneficiario oltre i 30 giorni dal termine di cui all'Articolo 7 (quindi dal 1° aprile compreso in avanti), comporterà la maggiorazione (oltre l'importo menzionato al primo comma del presente articolo) del 3% della quota d'iscrizione per ogni ulteriore mese (o frazione di mese) di ritardo, per mora e spese di segreteria.

La quota, comprensiva di mora, dovrà essere pagata a mezzo bonifico bancario indicando nella causale "COGNOME E NOME - QUOTA ASSOCIATIVA e MORA - ANNO ...", già rideterminata con la maggiorazione.

L'iscritto che provvederà al pagamento della quota con valuta beneficiario entro il termine di cui al successivo Articolo 12, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà comunque trasmettere alla segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, compreso di more, tramite posta certificata a [ordine.biella@ingpec.eu](mailto:ordine.biella@ingpec.eu) o consegna a mano presso la segreteria dell'Ordine.

### **Articolo 9 - Sollecito**

La segreteria, dopo aver verificato entro il 30 aprile lo stato dei pagamenti delle quote, (anche per scadenze pregresse all'adozione del presente regolamento), invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C. o a mezzo di raccomandata A.R, un sollecito di pagamento con il dettaglio dell'importo da pagare (comprensivo di eventuali spese di cui al successivo Articolo 10) col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

### **Articolo 10 - Costi dei solleciti**

I costi per l'invio di eventuali solleciti in caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'iscritto inadempiente, così come i maggiori costi sostenuti per recapitare l'avviso all'iscritto che non abbia indicato alla Segreteria dell'Ordine indirizzi validi e aggiornati.

All'iscritto che non abbia comunicato all'Ordine alcun indirizzo P.E.C., verrà inviata comunicazione a mezzo raccomandata A.R., con costo fisso quantificato in € 10,00 comprensivo delle spese postali e di segreteria.

### **Articolo 11 - Messa in mora**

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'Articolo 9, costituisce a tutti gli effetti messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'Articolo 12, con spese e costi a carico dell'iscritto.

### **Articolo 12 - Avvio del Procedimento Disciplinare**

Il mancato pagamento della quota associativa con valuta beneficiario entro il 15 del mese di settembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, comporterà l'avvio automatico del procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina, con le seguenti modalità:

1. Alla data di cui al precedente comma del presente articolo, la Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, dovrà deliberare l'avvio del procedimento disciplinare e successivamente trasmetterà gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.
3. Il Consiglio Direttivo non potrà addurre motivazioni per ritardare la delibera dell'avvio del procedimento disciplinare, fatte salve ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate e motivate nel verbale.
4. Il Consiglio di Disciplina Territoriale non potrà addurre motivazioni per ritardare il provvedimento disciplinare, fatte salve ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate e motivate nel verbale.
5. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro tre mesi dalla trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.
6. Alla conclusione del procedimento disciplinare, qualora l'iscritto non abbia provveduto al saldo di quanto dovuto, il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare la riscossione coatta secondo i termini di legge in materia.

### **Articolo 13 - Sospensione dei servizi**

Agli iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota alla data di cui all'Articolo 7 e fino al saldo della stessa e delle eventuali more, verranno

sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, iscrizione a eventi formativi, certificazioni delle competenze, ecc.).

#### **Articolo 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri di Biella, così come ratificato dall'Assemblea degli iscritti.

#### **Articolo 15 - Disposizioni transitorie**

Agli Iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino morosi, verrà inviata la comunicazione di cui all'Articolo 9 indicando un termine di 15 giorni per il pagamento del saldo calcolato con il precedente Regolamento. Decorso detto periodo si applicherà il presente Regolamento in tutti i suoi aspetti, compresi quelli disciplinari.

Il Consiglio Direttivo, a seguito dell'adozione del presente Regolamento, avvierà pertanto i procedimenti di cui all'Articolo 11 e all'Articolo 12, nei confronti degli iscritti attualmente debitori, solo dopo il periodo transitorio di cui al comma precedente